



ISTITUTO COMPRENSIVO DI STAGLIENO

Via Lodi, 4 - 16138 GENOVA

Tel. 010.8361519 - Fax 010.8355641

CF 95131680100 – C.U. UF7J8E

E-Mail: geic824006@istruzione.it – geic824006@pec.istruzione.it

Al personale docente e non docente dell'IC "Staglieno"

Ai genitori degli alunni delle scuole primaria e secondaria di I grado

Al Sito Web

OGGETTO: a.s. 2019-20 – Valutazione finale ed Esame di Stato

1. Premessa

Com'è noto l'emergenza sanitaria in corso ha reso necessario ricorrere a misure estreme finalizzate al contenimento del contagio a Covid-19, tra queste la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli ordini scolastici e l'attivazione eccezionale di modalità didattiche a distanza che erano state fino a oggi solo oggetto di limitate sperimentazioni.

L'andamento dell'emergenza ha fatto sì che la sospensione delle attività didattiche in presenza, da temporanea sia diventata a tutti gli effetti definitiva per il corrente a.s. 2019-20 e approssimandosi la sua fine è necessario predisporre alle operazioni conclusive, vale a dire valutazioni, scrutini ed esami.

Anche se da parecchi giorni girano in rete bozze di documenti relativi a tali questioni, solo il 16 maggio sono state finalmente pubblicate le Ordinanze ministeriali relative all'Esame di Stato nel I ciclo (OM 9/2020) e alla Valutazione finale degli alunni (OM 11/2020), le quali ridefiniscono il quadro normativo alla luce sia delle disposizioni previgenti (DPR 249/1998, DPR 275/1999, DPR 122/2009, DLgs 62/2017), sia di quanto disposto a causa dell'emergenza sanitaria (DL 22/2020).

Nei paragrafi che seguono si cercherà di fornire una sintesi e una spiegazione delle norme di riferimento.

2 La valutazione

2.1 Valutazione degli apprendimenti

La **valutazione degli apprendimenti** nelle scuole del I ciclo (primaria e secondaria di I grado) resta quella prevista dall'art. 2 del DLgs 62/2017 quindi utilizzerà i **voti numerici** attribuiti sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti che in questo caso dovrà integrarli per

adeguarli alla situazione verificatasi dal 25 febbraio e in particolare alla pratica della didattica a distanza.

2.2 Ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva può avvenire anche in deroga a quanto stabilito dal DLgs 62/2017, sia in merito alla non ammissione per mancato raggiungimento dei livelli minimi nella scuola primaria (art. 3, c. 3) e secondaria di I grado (art. 6, c. 2), sia in merito alla validazione dell'a.s. in base alla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale nella scuola secondaria di I grado (art. 5, c. 1).

La valutazione viene effettuata dai docenti contitolari sulla classe, quindi dal Team docenti per la scuola primaria e dal Consiglio di classe per quella secondaria, **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta**, in presenza (fino al 23 febbraio) e a distanza (dal 25 febbraio).

2.3 Piano di apprendimento individualizzato

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti (voto 5 o inferiore). **Il voto insufficiente viene riportato sul documento di valutazione** (pagella) e per ciascuna materia i docenti predispongono un **Piano di apprendimento individualizzato** (PAI) in cui per ciascuna materia sono indicati gli obiettivi da conseguire e le strategie di insegnamento/apprendimento necessarie. Le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del **PAI** saranno integrate nella didattica ordinaria a partire dal **1° settembre 2020**.

2.4 Certificazione delle competenze

La **certificazione delle competenze**, prevista per gli alunni delle classi quinta primaria e terza secondaria resta quella prevista dal DM 742/2017, art. 2. Dato che le prove standardizzate nazionali **Invalsi** non si sono svolte non sarà rilasciata la relativa certificazione delle competenze prevista dall'art. 4 agli alunni della terza secondaria.

2.5 Non ammissione alla classe successiva

L'art. 3, commi 7 e 8, dell'OM 11/2020 prevede anche la **non ammissione alla classe successiva**, possibile solo in casi eccezionali e debitamente documentati, con decisione presa all'unanimità dai docenti contitolari della classe. Ciò può avvenire se:

- (A) i docenti non sono in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma piuttosto a **situazioni di mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche già accertata e verbalizzata nel corso del I quadrimestre**;
- (B) gli alunni sono oggetto di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami conseguenti a **sanzioni disciplinari**.

2.6 Alunni con bisogni educativi speciali (BES)

Gli alunni con BES, siano nel caso di **alunni diversamente abili** certificati con legge 104/1992, siano **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento** (DSA), certificati con legge 170/2010, **saranno valutati sulla base dei rispettivi PEI e PDP**, come adattati per fronteggiare i cambiamenti imposti dall'emergenza epidemiologica.

2.7 Esami di idoneità alle classi intermedie

Gli **esami di idoneità alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici** si svolgeranno **in presenza** sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del DLgs 62/2017. Tale esame, consistente in tre prove scritte (italiano, matematica e inglese) e una prova orale multidisciplinare vertente sul programma di studio presentato dalla famiglia, dovrà svolgersi **entro la conclusione dell'a.s. 2019-20 (31 agosto)**.

3. Esame di Stato conclusivo del I ciclo

3.1 Esame di Stato

Per quest'anno **l'Esame di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione verrà a coincidere con lo scrutinio finale** nel corso del quale il Consiglio di classe attribuirà a ciascun alunno una **valutazione in decimi** sulla base dell'attività didattica, in presenza o a distanza, effettivamente svolta. Il Consiglio può deliberare all'unanimità anche l'attribuzione della **lode** basandosi sulle valutazioni conseguite nel corso del triennio.

3.2 L'elaborato e la sua valutazione

Al posto delle prove scritte e del colloquio gli alunni dovranno **trasmettere**, anche per via telematica, al Consiglio di classe, un **elaborato** su una tematica condivisa e assegnatagli dal Consiglio stesso, tenendo conto delle caratteristiche e delle competenze di ciascun alunno. Tale elaborato deve consentire l'impiego di **conoscenze, abilità e competenze trasversali** conseguite sia in **ambito scolastico**, sia in **ambito extrascolastico**.

L'**elaborato** deve essere un **prodotto originale** (non copia e incolla quindi) coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe (e condivisa con l'alunno) e può consistere di:

- testo scritto;
- presentazione anche multimediale;
- mappa o insieme di mappe;
- filmato;
- produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale (per gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale).

L'**elaborato** va presentato oralmente per **via telematica** (p.e. tramite Meet), al Consiglio di classe, secondo il calendario predisposto dalla Scuola. La presentazione deve svolgersi **entro la data dello scrutinio finale** e comunque entro il 30 giugno. In caso di documentata impossibilità di partecipare alla videoconferenza nel giorno stabilito, può essere previsto un nuovo appuntamento.

Gli elaborati vengono valutati in decimi sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. Nel caso in cui risulti impossibile la presentazione orale da parte del candidato, il Consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato pertanto, è necessario che in fase di trasmissione vengano forniti tutti gli elementi utili alla valutazione degli elaborati non testuali (p.e. commenti, indicazioni di lettura, collegamenti, ecc.).

3.3 Elementi della valutazione

Il Consiglio di classe attribuirà la valutazione tenendo conto dei seguenti elementi:

- andamento didattico-educativo nel corso del **triennio**;
- risultati della **didattica in presenza** ottenuti prima della sospensione delle attività;
- risultati della **didattica a distanza** ottenuti dopo la sospensione delle attività;

- valutazione dell'elaborato e della sua esposizione in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Da un punto di vista generale la valutazione delle attività a distanza e dell'elaborato finale sarà di tipo formativo e tesa a valorizzare le competenze acquisite dai candidati.

3.4 Candidati privatisti

Anche i candidati privatisti devono trasmettere al Consiglio della classe a cui sono aggregati l'**elaborato** loro assegnato ed effettuare la **presentazione orale a distanza** secondo il calendario stabilito dalla Scuola.

L'elaborato nel loro caso, prevede la **trattazione integrata di più discipline** e consiste di un **prodotto originale** e coerente con la tematica assegnata, realizzato sotto forma di **testo scritto** o **presentazione multimediale**.

L'elaborato viene valutato in decimi e nel caso dei candidati privatisti, in assenza di altri elementi, una valutazione almeno sufficiente comporterà il superamento dell'esame conclusivo del I ciclo d'istruzione.

4. La valutazione delle attività didattiche svolte a distanza

Una Commissione mista primaria/secondaria sta redigendo una proposta che verrà discussa e deliberata dal primo Collegio dei docenti utile.

Tenuto conto delle condizioni di emergenza in cui si è verificato il passaggio da una didattica integralmente in presenza a una didattica integralmente a distanza, delle oggettive difficoltà riscontrate, sia per quanto concerne l'organizzazione e progettazione delle attività, sia relativamente alla strumentazione tecnologica e alle connessioni disponibili (per i docenti, ma soprattutto per le famiglie), la Commissione, tenuto anche conto del dibattito pedagogico in corso e delle linee guida ministeriali relative all'attuazione della Didattica a distanza (Nota Miur 388 del 17/03/2020), ha stabilito di privilegiare per quest'ultima una **valutazione formativa** volta a **valorizzare le competenze**, anche tecnologiche e relazionali, dimostrate dagli alunni durante la sospensione della didattica in presenza, piuttosto che indagare le singole conoscenze disciplinari, le quali in alcuni casi hanno potuto essere perseguite solo in modo frammentario e discontinuo.

E' ormai chiaro a tutti che la didattica a distanza (DaD) non può sostituire integralmente la didattica in presenza (DiP), soprattutto nei, purtroppo frequenti, casi di difficoltà individuali, con il risultato che un'istituzione votata a ridurre le disparità derivanti dalle diverse condizioni di partenza degli alunni si trova a utilizzare una modalità didattica che queste differenze rischia di enfatizzarle. In ragione di ciò, se da un lato sarà dunque compito dei docenti osservare il comportamento tenuto dagli alunni nel periodo di erogazione della DaD, dall'altro si punterà a non penalizzare ulteriormente situazioni già di per sé difficili e a proporre una valutazione tesa a valorizzare quanto di buono è stato fatto, anche solo a livello di impegno individuale, piuttosto che stigmatizzare le difficoltà incontrate.

Genova, 18 maggio 2020

Il Dirigente
Marco Casubolo

Documento firmato digitalmente